AGENZIA DELLE DOGANE

Unione doganale

Roma, - 1 SET. 2009

Protocollo: 101714 / V /ACVCT

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali – loro sedi
agli Uffici delle Dogane – loro sedi
all'Area Centrale Gestione Tributi - sede

e, per conoscenza:

al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze
al Comando Generale della Guardia di Finanza
all'Assitol (fax 06 69 94 01 18)
all'Assocostieri (fax 06 50 11 697)
all'Assopetroli (fax 06 68 61 862)
alla Confapi (fax 06 67 91 488)
alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
all'ENI s.p.a. (fax 041 53 15 568; fax 2: 0382 900 480; fax 3: 02 52 05 14 15)
all'Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)

OGGETTO: Procedura per il rimborso del beneficio fiscale afferente le quantità di biodiesel del contingente miscelato presso depositi fiscali con livello di immissioni in consumo tali da non garantire la tempestiva fruizione del credito di accisa.

SOMMARIO

Nella presente nota viene descritta la procedura da adottare per il rimborso del credito di imposta maturato a seguito della miscelazione di biodiesel del contingente con gasolio presso depositi fiscali caratterizzati da un livello medio di immissioni in consumo mensili tale da non rendere economica l'applicazione della procedura di liquidazione prevista dall'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95. Il rimborso può essere richiesto esclusivamente da depositi fiscali per i quali il tempo pianificato di recupero del credito di accisa sul biodiesel miscelato sia superiore ad un anno e deve essere effettuato tramite accredito, non ulteriormente trasferibile, da spendere presso un deposito fiscale della stessa Società che ha effettuato la miscelazione. Vengono, infine, fornite istruzioni in merito alle comunicazioni telematiche da effettuare nel caso in questione.

1. PREMESSA

Con l'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95 -così come modificato dall'art.26, commi 4-ter e 4-quinquies, del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222)- sono state

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 5024 8457 – Fax +39 06 5024 3097- e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziadogane.it

introdotte, tra l'altro, a partire dal 1° dicembre 2007, specifiche modalità contabili per la fruizione del beneficio sul biodiesel ascritto al contingente da parte del depositario autorizzato che lo miscela con gasolio.

In particolare, è stato previsto che, in caso di miscelazione (nel rispetto del tenore in volume di biodiesel della miscela previsto dal decreto interministeriale 156/08), la fruizione del beneficio avvenga tramite la registrazione, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, dell'ammontare dell'imposta afferente alla quantità di biodiesel miscelato, calcolata utilizzando un'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante (attualmente pari a 423 €/m^3) e l'aliquota ridotta del biodiesel contingentato (attualmente pari a 84,6 €/m^3).

La predetta procedura permette, da un lato, la rapida liquidazione del beneficio (con cadenza mensile) a favore del depositario fiscale avente diritto, dall'altro ne consente un efficiente controllo, riducendo i soggetti coinvolti nella gestione dello stesso.

Inoltre -in applicazione dell'art.1, comma 1, del decreto legge n.262/06 (convertito con modificazioni dalla legge n.286/06) concernente l'obbligo di trasmissione telematica dei dati contabili da parte, tra l'altro, dei depositari autorizzati- specifiche istruzioni relativamente alla gestione delle movimentazioni concernenti il biodiesel ascritto al contingente e dei relativi crediti di imposta maturati sono state fornite con la circolare 40/D del 30 ottobre 2008.

In particolare, in caso di miscelazione di biodiesel agevolato con gasolio, il credito di imposta maturato deve essere indicato (secondo quanto indicato nell'esempio 9 della predetta circolare) nel campo 28 del tracciato record di tipo B ("Movimentazione prodotti energetici").

2. PROCEDURA PER IL RIMBORSO DEL BENEFICIO FISCALE

Sono stati rappresentati dei problemi nell'applicazione della predetta procedura di liquidazione dell'agevolazione sul contingente in taluni depositi fiscali caratterizzati da ridotti livelli medi di immissione in consumo mensili a fronte dell'entità del beneficio maturato.

In tale circostanza, il credito di imposta generato risulta essere superiore all'accisa che il depositario è tenuto a versare alle previste scadenze. Ciò comporta

l'impossibilità da parte di quest'ultimo di poter fruire del credito di imposta con la tempistica mensile prevista dal sopra richiamato art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, sensibilmente dilatando i tempi di recupero del credito.

Esempio. Un deposito fiscale, a seguito della miscelazione di biodiesel del contingente con gasolio, ha maturato un credito di imposta di 3.600.000 €, tuttavia le sue immissioni in consumo medie mensili sono di 200.000 €/mese. In tale deposito, l'applicazione della procedura di liquidazione del beneficio prevista dall'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95 comporterebbe un tempo di recupero del credito di (3.600.000 / 200.000) mesi = 18 mesi, prescindendo, ovviamente, dall'effettuazione di ulteriori operazioni di miscelazione di biodiesel agevolato (che allungherebbero il predetto termine).

Inoltre, nell'eventualità in questione, è stato richiesto quale siano le modalità che il depositario autorizzato debba seguire per evidenziare il credito di imposta maturato e non ancora fruito nei tracciati record di tipo E ("Riepilogo dei tributi") -da inviare, per ciascun capitolo di imposta, con cadenza mensile (o quindicinale, per le imposte relative al mese di dicembre).

Fermo restando che la procedura ordinaria di fruizione non può che essere quella prevista dal più volte citato art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, con riferimento al sopra descritto problema e nell'ottica di garantire che il controllo del beneficio avvenga quanto più possibile a monte della catena distributiva del gasolio, si comunica quanto segue.

In via eccezionale, qualora si verifichi, presso un deposito fiscale, che il tempo pianificato di recupero del credito di accisa sul biodiesel miscelato sia superiore ad un anno (vale a dire, che il rapporto tra l'entità del beneficio maturato diviso il valore delle immissioni in consumo medie mensili sia pari o superiore a 12), l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito procederà alla liquidazione dello stesso con procedura di rimborso mediante accredito da spendersi presso un altro deposito fiscale della medesima società titolare del deposito di miscelazione, nel rispetto della seguente procedura.

2.1. Istanza da parte del deposito fiscale

La Società che ha maturato il credito di imposta presenta istanza di rimborso, in triplice copia, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente indicando:

- l'entità del credito maturato, con indicazione dei relativi verbali di miscelazione;
- l'entità delle immissioni in consumo medie mensili del deposito nell'anno solare precedente l'istanza;
- gli estremi dei documenti di accompagnamento tramite i quali il biodiesel agevolato è stato introdotto in deposito;
- il deposito fiscale della medesima Società che ha maturato il credito presso il quale l'accredito verrà utilizzato, con unito il relativo atto di assenso all'accettazione da parte del medesimo deposito. Quest'ultimo dovrà, ovviamente, possedere un debito di imposta medio mensile (valutato su base annua) superiore all'entità dell'accredito in questione.

2.2. Verifiche da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito fiscale di miscelazione

L'Ufficio delle dogane, sulla base dei dati forniti dalla Società e richiedendo -qualora ritenuto opportuno- eventuali dati aggiuntivi, verifica, tramite i riepiloghi mensili dell'imposta dovuta, che il deposito miscelatore ha un tempo pianificato di recupero del credito di accisa sul biodiesel miscelato superiore ad un anno. Successivamente, effettua -anche con l'ausilio dei dati a disposizione sul sistema AIDA- i controlli di cui all'art.6, comma 1, del D.M.689/96 e procede, in caso di positivo riscontro, all'applicazione di quanto previsto nel comma 3 del predetto art.6.

Sulla cifra da rimborsare non sono, ovviamente, dovuti interessi.

L'accredito può essere speso univocamente presso il deposito fiscale indicato nell'istanza di rimborso e non può essere ulteriormente trasferito ad altro soggetto.

Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell'Ufficio di effettuare ogni verifica ritenuta necessaria sull'autenticità della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonché su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso. Quanto sopra, al fine di accertare che l'agevolazione sia utilizzata nei limiti delle quantità assegnate e con modalità tali da non configurare ipotesi di doppia fruizione del beneficio.

3. GESTIONE TELEMATICA DEL CREDITO E DEL RIACCREDITO

Per la caratterizzazione telematica delle movimentazioni di biodiesel agevolato si confermano le istruzioni contenute nella circolare 40/D del 30 ottobre 2008.

Conseguentemente, il depositario che effettua le miscelazioni dovrà caratterizzare il credito di imposta maturato a seguito di ogni operazione utilizzando il campo 28 del tracciato record B, così come indicato al punto 5 del paragrafo 8.2 della predetta circolare. Tale comunicazione permette all'Amministrazione finanziaria di acquisire i dati relativi al credito maturato.

Qualora il depositario non fruisca del beneficio, cioè non porti lo stesso a detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, il predetto credito deve essere menzionato nella prima trasmissione utile del tracciato record di tipo E ("Riepilogo dei tributi"), indicando nel campo 13 ("Note") la dicitura: "*Credito complessivo per miscelazione biodiesel del contingente dell'anno **aaaa: xxx.xxx,xx** euro*"

Una volta che sia stato emesso il provvedimento di rimborso da parte dell'Ufficio territorialmente competente, nella prima trasmissione utile del tracciato record di tipo E ("Riepilogo dei tributi") deve essere indicata nel campo 13 ("Note") la dicitura "*Rimborsato il credito complessivo per miscelazione biodiesel del contingente dell'anno **aaaa** di **XXX.XXX,xx euro***".

Il depositario autorizzato che utilizza l'accredito di imposta provvederà ad indicare l'avvenuto impiego tramite la compilazione, con le consuete modalità, del tracciato record di tipo D ("Riepilogo crediti e riaccrediti") relativo al periodo in cui il beneficio è stato effettivamente fruito.

Si pregano le Direzioni Regionali in indirizzo di vigilare sui dipendenti Uffici relativamente alla corretta applicazione della procedura in questione, nonché di segnalare tempestivamente alla scrivente Area Centrale ogni eventuale criticità che dovesse manifestarsi nella pratica applicazione della stessa.

p. Il Direttore dell'Area Centrale a.p.f.
Dr.ssa Cinzia Bricca
Ing. Sandro Madeddu